

Relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge n. 297

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001, N. 20 "NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE"

Art. 1

(Modifica alla l.r. 20/2001)

La modifica contenuta nella proposta di legge apporta un correttivo alla l.r. 12/2019 che a sua volta ha modificato la l.r. 20/2001, per ricondurre la disposizione normativa allora vigente alla piena legittimità costituzionale, inserendo al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 dopo le parole: "dirigenti regionali" le parole: "o a dirigenti delle pubbliche amministrazioni indicate al comma 2 dell'articolo 1 del d.lgs. 165/2001.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	La disposizione non impatta con l'ordinamento dell'Unione europea.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La modifica contenuta nella proposta di legge apporta un correttivo alla l.r. 12/2019 (che a sua volta ha modificato la l.r. 20/2001), inserendo al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 dopo le parole: "dirigenti regionali" le parole: "o a dirigenti delle pubbliche amministrazioni indicate al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La proposta in sostanza equipara ai dirigenti regionali di ruolo i dirigenti di ruolo delle amministrazioni indicate al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo suddetto ed è in linea con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e con il d.lgs. 165/2001, non prevedendo per il conferimento dell'incarico di Segretario generale requisiti esperienziali non richiesti dalla normativa nazionale né per il conferimento dell'incarico di Segretario generale dei Ministeri né per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Non appaiono contrasti con lo statuto regionale.

<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>Modifica la l.r. 12/2019 che a sua volta modifica la l.r. 20/2001 ed incide sulla l.r. 14/2003 nelle parti in cui si fa rinvio alla l.r. 20/2001.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>.</p>
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	<p>Non ci sono altre proposte di legge di argomento analogo all'esame del Consiglio.</p>